

*Deliberazione n. 19 del 25/10/2017*

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017, N.100. PRESA D'ATTO.**

## **L'ASSEMBLEA**

VISTO l'art.42 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo").

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4,c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ATTESO che ATO-R, fermo restando quanto sopra indicato, potrebbe mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...),tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'art. 15.

DATO PERTANTO ATTO CHE la revisione straordinaria di cui all'art. 24 T.U.S.P. è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P..

TENUTO CONTO che, in esito alla revisione straordinaria di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P..

DATO ATTO CHE:

- la revisione straordinaria di cui all'art. 24 T.U.S.P. è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. I, T.U.S.P..
- anche con riferimento alla razionalizzazione periodica, ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 del T.U.S.P., *"le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."*

RILEVATO CHE ATO-R non possiede, ai sensi del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs 16 giugno 2017, n.100, alcuna partecipazione societaria.

PRESO, inoltre, ATTO CHE ATO-R non è soggetta all'obbligo di consolidamento in quanto non possiede Enti e Società da consolidare.

VISTA la deliberazione n. 28 del 28/09/2017 del Consiglio di Amministrazione.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità.

VISTO l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

ATTESO che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 16 comma 1 dello Statuto Consortile.

PRESO ATTO della seguente votazione:

Presenti n. 14: Schellino (Comune di Torino = Mill. 6,26 + Bacino 18 = Mill. 375,90); Salvai (Comune di Pinerolo = Mill. 6,26 + Consorzio ACEA = Mill. 62,40 + Comune di Ivrea = Mill. 6,26); Gaspardo Moro (Comune di Chieri = Mill. 6,26); Casciano (Comune di Collegno = Mill. 6,26); Pace (Comune di Settimo Torinese = Mill. 6,26); Perinetti (CCA= Mill. 79,25); Burocco (Cisa = Mill. 40,56); Devietti (Comune di Ciriè = Mill. 6,26); Rolle (CADOS = Mill. 128,25); Costantino (Comune di Moncalieri = Mill. 6,26); Avataneo (Bacino 16 = Mill. 106,66).

Assenti n. 2 (CCS e COVAR 14)

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 14

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 14


Contrari n. 0

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti,


**DELIBERA**

1. Di dare atto che ATO-R non possiede, ai sensi del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs 16 giugno 2017, n.100, alcuna partecipazione societaria.
2. Di dare atto che ATO-R non è soggetta all'obbligo di consolidamento in quanto non possiede Enti e Società da consolidare.
3. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione con le modalità di cui all'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i..
4. Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P., e alla struttura di cui all'articolo 15 T.U.S.P.
5. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario  
Dott. Gerlando Luigi RUSSO



Il Vice Presidente  
Dott. Luca SALVAI



Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali:

Il Funzionario Responsabile  
Dott.ssa Federica CANUTO



